

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
PRIMI SUI MOTORI S.P.A. (IL “REGOLAMENTO”)**

DENOMINATO:

“Obbligazioni PSM 7% 2015 - 2020”

Isin: IT0005119927

PRIMI SUI MOTORI S.p.A.

Sede Legale: Viale Marcello Finzi n. 587, 41122, Modena (MO), Italia

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena

Numero REA: MO-364187

Capitale Sociale Deliberato: Euro 3.091.572,00

Capitale Sociale Versato: Euro 3.041.572,00

1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario da parte di Primi Sui Motori S.p.A., società quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (l'“**Emittente**”).

Il prestito obbligazionario è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile ed è costituito da n. 640 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”), per un importo nominale complessivo di Euro 6.400.000,00 (seimilioni quattrocentomila/00) (il “**Prestito Obbligazionario**”).

Le Obbligazioni potranno essere emesse anche in più *tranche*, nei limiti di cui sopra.

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati e non qualificati ai sensi dell'art 34-Ter del Regolamento Emittenti

Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 15 giugno 2015, redatta dal Notaio dott. Rolando Rosa (la “**Delibera**”).

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-*quinquies* del TUF.

2. PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo Obbligazionista (di seguito “**Prezzo di Emissione**”).

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00).

3. DATA DI EMISSIONE - DATA DI GODIMENTO – PERIODO DI OFFERTA

Le Obbligazioni sono emesse in data 9 luglio 2015 (la “**Data di Emissione**”) e hanno godimento a partire dal 9 luglio 2015 (la “**Data di Godimento**”).

Qualora il Prestito Obbligazionario non fosse integralmente sottoscritto alla Data di Emissione, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall’Emittente di volta in volta (il “**Periodo di Offerta Aggiuntivo**”). Il Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni dall’apertura dello stesso.

L’Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l’accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell’ammontare complessivo massimo del prestito, dandone tempestiva comunicazione.

L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più *tranche*, ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone tempestiva comunicazione.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine del Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante presentazione di apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente contenente, tra l'altro: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di soggetto diverso dalla persona fisica, denominazione/ragione sociale e sede legale; numero delle Obbligazioni che si intendono sottoscrivere; l'accettazione e l'obbligo ad osservare il Regolamento.

Ai fini del perfezionamento della sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo, dovrà essere corrisposto anche l'eventuale rateo di interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione.

4. DURATA

Il Prestito ha durata pari a 5 (cinque) anni sino al 9 luglio 2020 (la "**Data di Scadenza**"), salvo quanto previsto al successivo articolo 8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

5. INTERESSI

Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Le Obbligazioni fruttano un interesse fisso nominale annuo pari al 7% (il "**Tasso di Interesse**") che sarà applicato al valore nominale.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale e cioè il 9 gennaio e il 9 luglio di ogni anno (la "**Data di Pagamento degli Interessi**").

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente, in qualità di agente per il calcolo degli interessi, moltiplicando rispettivamente il valore nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA) following day business*, come intesa nella prassi di mercato. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)* è operativo.

Per "**Periodo di Interesse**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

6. AGENTE PER IL CALCOLO

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente (l'"**Agente di Calcolo**").

L'Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni in buona fede commessi nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento eccetto che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

7. RIMBORSO

Salvo quanto previsto al successivo articolo 8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti

8. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

Decorsi dodici mesi dalla Data di Emissione, con cadenza annuale ed in concomitanza con la Data di Pagamento degli Interessi la Società avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale delle Obbligazioni fino ad una quota pari al 10% delle Obbligazioni in possesso di ciascun Obbligazionista, senza corresponsione di alcuna commissione né penale per l'estinzione anticipata. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato del Prestito, l'Emittente procederà al rimborso pro quota del valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato degli interessi maturati sulla quota. e non ancora pagati.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso.

9. RATING DELL'EMITTENTE E RATING DEL TITOLO

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente né alle Obbligazioni.

10. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. GARANZIE

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

12. SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

13. MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero

anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'articolo 19 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 13 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso degli Obbligazionisti.

14. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

15. REGIME FISCALE

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

16. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**") ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e nominare un rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**").

17. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Modena.

18. TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE

Il termine delle sottoscrizioni è fissato nella data del 31 luglio 2017

19. VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: www.primisuimotori.it.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.